COMUNE DI MORIMONDO

Città Metropolitana di Milano

Prot. Gen. N° 2159/2023

ORDINANZA SINDACALE N. 8 DEL 30/06/23

Oggetto: CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO DI ALCUNE VIE DEL CAPOLUOGO NEI GIORNI DEL 7/8/9 LUGLIO 2023 PER MANIFESTAZIONE "MORIMONDO FESTUM"

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CONSIDERATO che:

- da venerdì 07/07/2023 dalle ore 18,00 alle ore 23,00 di domenica 09/07/2023 si svolgerà per le Vie e Piazze **del capoluogo l'edizione 2023 della manifestazione "MORIMONDO FESTUM"";**

VISTA la richiesta dell'Associazione Paneliquido srl , pervenuta in data 28/06/2023 con prot. n. 2122, per l'adozione del presente provvedimento;

TENUTO CONTO delle esigenze emerse durante l'incontro organizzativo tenutosi con l'Amministrazione Comunale presso il Settore Gabinetto del Sindaco;

VISTO:

l'art. 4 del D.Lgs. 165/2001 e l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, Testo Unico delle leggi degli Enti Locali, che conferiscono le competenze del provvedimento al Responsabile del Servizio;

lo Statuto del Comune di Morimondo;

gli artt. 5, 6, 7, 21 e 26 del Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30/4/1992, n. 285;

CONSIDERATO: che si rende necessario individuare a tal fine le aree da utilizzarsi per l'impianto delle suddette attrezzature, modificando il normale assetto viabilistico cittadino;

CONSIDERATO: che tale evento comporterà la chiusura di tutto il traffico veicolare, compreso anche quello al servizio dei disabili, nel tratto interessato dalla suddetta manifestazione,
RITENUTO opportuno, per motivi di sicurezza pubblica e di sicurezza della circolazione, istituire provvedimenti in materia di circolazione;

VISTI gli art. 9,11,12,68,69 e 80 del R.D. 18/06/1931 n.773 e il relativo regolamento di esecuzione;

VISTI: gli artt. 5, 6, 7, 20, 38, 146, 159 del C.D.S e relativi articoli del regolamento di attuazione ;

ORDINA

- Di istituire il divieto di transito e sosta con rimozione forzata dei veicoli nei giorni 7/8/9 Luglio 2023 dalle ore 14:00 alle ore 24:00 nelle seguenti vie:

- Via Comolli, Via Ticino, A. Moro, Via Matteotti, Via Dante, L.go Mazzini, Via Pampuri, Via XXV APRILE;
- Via Roma, Corte dei Cistercensi, P.zza San Bernardo e Via F.lii Attilio;
- l'istituzione temporanea del limite di velocità di 30 km/ora in via Giramo, per il medesimo periodo;
- l'istituzione temporanea del doppio senso di circolazione e il divieto di sosta 0-24 in Via 2 Giugno, per il medesimo periodo;
- la revoca temporanea delle ordinanze o parti di esse in contrasto con la presente, per il medesimo periodo;
- il rispetto di tale norma a tutti gli utenti della strada;

Sarà consentito il transito e la sosta nelle vie e piazze interessate dal divieto di circolazione con la massima prudenza ed a velocità estremamente moderata e solo qualora le condizioni del traffico pedonale lo consentano ai residenti ed agli operatori della manifestazione.

Sono autorizzati al transito in tutte le vie e piazze dove è istituito il divieto di circolazione:

- mezzi di soccorso;
- mezzi Forze di Polizia;
- i mezzi dell'Ufficio Tecnico Comunale LL.PP;
- i mezzi della protezione civile.

Potranno essere istituiti ulteriori divieti di sosta con rimozione forzata dei veicoli, divieti di circolazione, sensi unici e quant'altro sarà necessario o qualora le condizioni di traffico lo renderanno necessario con il posizionamento della occorrente segnaletica nei termini di legge.

La segnaletica messa a sbarramento della sede stradale dovrà essere visibile anche nelle ore notturne a mezzo di lampade così come previsto dall'art. 21 del C.d.S.

La segnaletica di divieto di sosta dovrà essere posizionata 48 ore prima della sua validità con il pannello integrativo riportante la data e le ore di divieto.

AUTORIZZA

Ai sensi dell'art.6 della Legge 447 del 26 ottobre 1995 e dell'art. 1 del D.P.C.M. 1 marzo 1991, in deroga ai limiti acustici di zona, al criterio differenziale e per le componenti tonali ed impulsive di cui al D.P.C.M. 14 novembre 1997, lo svolgimento delle suddetta manifestazioni temporanee;
con l'obbligo di ottemperare alle seguenti prescrizioni:

- Per tutto il periodo di emissione musicale non dovranno essere superati i 65dB (A) espressi come LAeq del periodo soggetto a deroga
- Di accordare agli organizzatori della manifestazione "ASSOCIAZIONE PANELIQUIDO srl" lo svolgimento della manifestazione con il seguente orario:

Svolgimento Venerdì 7 luglio 2023 dalle ore 18,00 alle ore 01,00, Sabato 8 luglio dalle ore 18,00 alle ore 01,00 e Domenica 9 luglio dalle ore 12,00 alle ore 23,00;

E' incaricato della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S., e chiunque sia tenuto ad osservarla e farla osservare.

A norma dell'art. 3 comma 4 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. del Veneto.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'applicazione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. 495/92.

DISPONE

La trasmissione della presente ordinanza:

all'Ufficio Tecnico, il quale è incaricato di far collocare la segnaletica e fornire il personale sufficiente al mantenimento della stessa in opera. All'organizzatore della manifestazione "Associazione PANELIQUIDO SRL".

Che il presente provvedimento viene attuato mediate l'apposizione della prescritta segnaletica stradale;

E' fatto obbligo a chiunque di osservarla e farla osservare.

- Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Morimondo rappresentato dal Sindaco pro-tempore.

Morimondo 30 giugno 2023

COMUNE DI MORIMONDO Prov. Milano

IL Responsabile del Servizio/SINDACO
DOTT. MARCO MARELLI